DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI

Art. 8

Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato

L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.". L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 gennaio 1996.".

Versione in vigore dal 29 agosto 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-in-361-1995/art-8-rinvio-dell-entrata-in-vigore-delle-disposizioni-del-titolo-iv-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it